



*Corte dei Conti*

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati\*:

dott. Marco Pieroni	presidente
dott. Tiziano Tessaro	consigliere (relatore)
dott.ssa Gerarda Maria Pantalone	consigliere
dott. Marco Scognamiglio	referendario
dott.ssa Elisa Borelli	referendario
dott.ssa Ilaria Pais Greco	referendario (relatore)

\*riuniti mediante collegamento telematico

**Adunanza del 16 dicembre 2021**

**Deliberazione**

VISTI gli artt. 97, 100 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO il regio decreto n. 2440 del 1923 "Nuove Disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato";

VISTO l'art. 9, comma 3, del d.P.R. 367 del 1994, Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;

VISTO l'art. 34 comma 2 bis della l. 196/2009;

VISTO il decreto n. 70 del 4 ottobre 2021 del Ministero della Difesa Polo Nazionale Rifornimenti Motorizzazione, Genio, Artiglieria e NBC di approvazione dell'atto di adesione n. 16 ad accordo quadro n. di rep. 310 del 9 dicembre 2020;

VISTO il rilievo prot. n. 11018 del 9 novembre 2021, formulato in ordine al citato decreto;

VISTA la relazione prot. int. n. 11635 del 9 dicembre 2021, con la quale il magistrato istruttore ha proposto il deferimento al Collegio della pronuncia sull'anzidetto decreto;

VISTA la nota del Consigliere delegato, prot. int. n. 11636 del 9 dicembre 2021, di deferimento della pronuncia sul menzionato decreto al Collegio, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del citato regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA l'ordinanza n. 136, del 10 dicembre 2021, con la quale il Presidente della Sezione di controllo della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna ha convocato, per l'adunanza del 16 dicembre 2021, il Collegio per la pronuncia sulla legittimità del suindicato atto;

VISTA la nota dell'Amministrazione interessata, M\_D E25916 REG2021 0013284 15-12-2021, pervenuta in data 15 dicembre 2021;

UDITO, all'adunanza del 16 dicembre 2021, per l'Amministrazione interessata, il Tenente Colonnello com. Marcello Molinari;

UDITA la relatrice, dott.ssa Ilaria Pais Greco;

*ritenuto in*

## **FATTO**

### **1. L'atto sottoposto a controllo**

Il 20 ottobre 2021 il decreto n. 70 è stato rassegnato dal Ministero della Difesa - Polo Nazionale Rifornimenti Motorizzazione, Genio, Artiglieria e NBC (nel prosieguo Polo) a questa Sezione, per essere sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ex articolo 3, comma 1, lett. g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Con il decreto in esame il Polo ha approvato un atto di adesione a un precedente Accordo Quadro (n. 310 del 9 dicembre 2020) concluso fra SME Centro di responsabilità amministrativa dell'Esercito Italiano (SME C.R.A. "E.I.") e Iveco Defence Vehicles s.p.a. e avente ad oggetto la fornitura di ricambi per veicoli IVECO-lotto 1. Il suddetto atto di adesione, stipulato tra il Polo e Iveco Defence Vehicles S.p.A. il 4 ottobre 2021, risulta del valore di € 1.422.568,43 (iva esente).

Il decreto sottoposto al controllo indica, in premessa, "di dover procedere, sempre nei limiti degli importi autorizzati, all'esecuzione di attività non

procrastinabili e alla relativa liquidazione/pagamento attingendo alle risorse del Fondo scorta assegnato, ovvero, in caso di insufficienza del Fondo, attivando la procedura delle Anticipazioni di Tesoreria, così come indicato dall'Ufficio Centrale Bilancio degli Affari Finanziari del Ministero della Difesa con circolare prot. M\_D GBIL REG2019 000316 in data 05-04-2019".

Nel medesimo decreto si dà atto che "al pagamento sarà provveduto mediante un ordinativo secondario di spesa a valere su un ordine di accreditamento (O.A.). La spesa complessiva graverà sul capitolo 1189, art. 7 dello Stato di Previsione della Spesa del M.D. - E.F. 2021 - C.R.A. 04 'Esercito Italiano' - fondi delle prenotazioni".

## **2. Il rilievo dell'Ufficio di controllo della Sezione regionale**

Con rilievo prot. n. 11018 del 9 novembre 2021, l'Ufficio di controllo di questa Sezione regionale, riservandosi in via preliminare ogni valutazione in ordine all'ammissibilità al controllo preventivo di legittimità del decreto indicato, ha invitato l'Amministrazione richiedente a:

- precisare se la spesa relativa all'atto di adesione oggetto del decreto indicato sia stata demandata a funzionario delegato quale ordinatore secondario di spesa;
- specificare le ragioni dell'improcrastinabilità dell'esecuzione dell'attività oggetto dell'atto di adesione e della relativa liquidazione attingendo alle risorse del fondo scorta rilevando, la Sezione, che il ricorso a tale Fondo rappresenta uno strumento residuale che, in base alla vigente normativa (art. 508 D.P.R. 90/2010 novellato dall'art. 7 ter del d.lgs. 90/2016 introdotto dall'art. 6 comma 3 del d.lgs. 116/2018), è volto a sopperire a momentanee deficienze di cassa e "alle speciali esigenze previste dai rispettivi regolamenti, fermo restando il previo accertamento della relativa legittimazione e delle modalità di copertura finanziaria per la successiva imputazione a bilancio e, comunque, per il pareggio della partita".

Considerato, inoltre, che gli articoli 85 comma 2 lett. c) del d.lgs. 159 del 2011 e 80 d.lgs. 50/2016 richiedono, per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a 4, la documentazione antimafia e sui requisiti di moralità anche relativamente al socio di maggioranza o, per le società con socio unico, anche relativamente a detto socio, la Sezione ha invitato l'Amministrazione a produrre la prescritta documentazione relativa ai soggetti che risultino titolari delle cariche indicate ai citati articoli, dovendosi intendere le indicate richieste documentali estese al soggetto che, risultando socio unico o di maggioranza della società

intermedia, detenga sostanzialmente seppure indirettamente anche la partecipazione della prima società contraente.

### **3. La risposta formulata dall'Amministrazione**

Con comunicazione del 30 novembre 2021 (M\_D E25916 REG2021 0012659 30-11-2021) pervenuta alla Sezione in pari data, il Polo ha fornito riscontro al richiamato rilievo producendo la documentazione a supporto e confermando che la spesa disposta nel decreto è demandata a funzionario delegato quale ordinatore secondario di spesa. Più specificamente l'Amministrazione, in risposta alla richiesta della Sezione relativa alle ragioni di improcrastinabilità della spesa per cui si è reso necessario il ricorso al fondo scorta, ha chiarito che l'impegno assunto è destinato al ricondizionamento di veicoli tattici impiegati in teatri operativi per conto della NATO tramite finanziamenti, con imputazione all'E.F. 2021, la cui allocazione sui pertinenti capitoli di bilancio prevede modalità procedurali assai articolate prima di conseguire la materiale disponibilità delle pertinenti risorse di bilancio e l'avvio della relativa attività gestionale. In particolare, la Forza Armata dispone di una piattaforma informatica denominata "SIEFIN" con la quale gli organi centrali allocano i fondi agli Enti quali preavvisi di finanziamento che, di fatto, costituiscono la copertura finanziaria. A tali preavvisi segue l'emissione dei modelli "C" o "B", che confermano l'assegnazione ricevuta e, in ultimo, l'ordine di accreditamento rende disponibile la somma in cassa, tramite la piattaforma "SICOGE" del MEF. Pertanto, proprio per sopperire alla temporanea indisponibilità di stanziamento e nelle more che si concluda il menzionato processo di finanziamento, un funzionario delegato potrà procedere all'esecuzione delle attività non procrastinabili, in quanto funzionali al funzionamento dei mezzi tattici utilizzati per la partecipazione italiana alle missioni internazionali, attingendo alle risorse del fondo scorta. Peraltro, trattandosi di fondi in anticipazione, gli stessi dovranno essere liquidati entro la chiusura dell'esercizio finanziario di competenza, per evitare che costituiscano residui di bilancio che andrebbero ad intaccare la cassa dell'esercizio finanziario successivo. Inoltre, successivamente al rilievo, l'amministrazione ha inviato il modello C di finanziamento di € 6.076.339,47 – cap. 1189/7 emesso dallo SME – Ufficio Generale Pianificazione Finanziaria in data posteriore al decreto.

Quanto alla richiesta di integrazione documentale antimafia e del casellario giudiziale in ordine ai soggetti facenti parte della società avente una partecipazione pari al 100% del capitale della società contraente, l'Amministrazione, nella nota di risposta, dà atto di aver trasmesso la

documentazione relativa alla società avente una partecipazione totalitaria al capitale della contraente nonché quella relativa al rappresentante legale della società che detiene la partecipazione maggioritaria della società intermedia.

#### **4. Le conclusioni del Magistrato istruttore**

Le deduzioni dell'Amministrazione, confermando che il decreto si riferisce a una fattispecie di spesa delegata, non sono state, nel merito, reputate dal Magistrato istruttore idonee a superare le riserve ai fini dell'ammissione al visto del decreto nei termini nel prosieguo indicati.

Preliminarmente occorre evidenziare che la questione dell'ammissibilità o meno al controllo preventivo degli atti la cui spesa è demandata a funzionario delegato continua a essere oggetto di contrastanti pronunce riconducibili essenzialmente a due indirizzi, l'uno ammissivo del controllo preventivo sugli atti di spesa demandata a funzionario delegato e l'altro escludente detto controllo in quanto tali atti sarebbero soggetti a controllo successivo sui rendiconti presentati dal medesimo funzionario all'amministrazione centrale e per il successivo corso alla Corte dei conti (Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, deliberazione n. 4/2010/P e analogamente Sezione di controllo per la Regione Siciliana nella Deliberazione n. 132/2018/PREV).

Lo stesso magistrato, tuttavia, ha rilevato che, secondo le indicazioni da ultimo espresse dal Ministero della Difesa nella circolare del 13 gennaio 2021 (M\_D GSGDNA REG20210002017), il Dicastero dovrà per il futuro attenersi all'indirizzo che ammette il ricorso alla spesa delegata per esigenze di valore inferiore alla soglia del controllo preventivo di legittimità, quindi tenendo conto, in ogni caso, del criterio della soglia del controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti per ricondurre l'attività di spesa a ordinatore primario (centrale o periferico) ovvero a funzionario delegato. A parziale deroga dell'inammissibilità della spesa delegata per atti di importo superiore alla soglia di ammissibilità al controllo preventivo, il citato indirizzo considera ammesso, in ragione della peculiarità delle fattispecie, il ricorso alla spesa delegata per imprese di importo superiore alla soglia del controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti nell'ipotesi di adesione ad accordi quadro conclusi da ordinatori primari (già inviati al preventivo controllo di legittimità della Corte dei conti) per il carattere ampiamente standardizzato che gli atti di adesione assumono rispetto all'accordo quadro intervenuto a monte, che

non solo ne costituisce presupposto ma si configura altresì quale limite di validità ed efficacia degli atti discendenti.

Per quanto sopra il relatore, considerato l'ulteriore evolversi del quadro giurisprudenziale, arricchitosi, da ultimo, della pronuncia della Sezione Centrale del controllo di legittimità (deliberazione n. SCCLEG\_7\_2020\_PREV)<sup>1</sup> e alla luce del citato indirizzo tecnico amministrativo di recente invalso, ha ritenuto che, nella peculiare ipotesi rassegnata all'odierno controllo, consistente in un contratto sopra soglia in adesione a precedente accordo quadro, la questione dell'assoggettabilità a controllo preventivo del contratto demandato a funzionario delegato possa essere oggi riaffermata in senso positivo.

Gli aspetti su cui si sono piuttosto appuntati i dubbi del Magistrato e che sono stati posti all'attenzione del Collegio riguardano il limite massimo previsto per l'accreditamento che, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.P.R. n. 367/94, può essere disposto a favore di funzionari delegati "quando l'amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento, nei limiti di lire 2.500 milioni<sup>2</sup>, salvo che le norme in vigore non consentano importi superiori".

Nella fattispecie all'esame, l'atto di adesione oggetto del decreto di approvazione risulta infatti del valore di 1.422.568,43 euro (iva esente), conformemente all'indirizzo tecnico amministrativo espresso dal Ministero nella richiamata circolare per il quale gli atti del funzionario delegato possono superare la soglia del controllo preventivo (e quindi la soglia

---

<sup>1</sup> La Corte dei conti Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, chiamata con la citata deliberazione SCLEG/7/2020/PREV a pronunciarsi sulla legittimità di alcuni decreti approvativi di contratti ministeriali e ivi richiamando gli indirizzi tecnico-amministrativi sul decentramento emanati nel 2017 dal Segretariato Generale della Difesa (SGD/II Reparto) al fine di limitare il ricorso alla spesa delegata alle esigenze di valore inferiore alla soglia del controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ne ha condiviso i principi secondo i quali la spesa delegata deve considerarsi quale modalità ordinaria per allocare le spese di minore impatto economico sul bilancio pubblico.

La Sezione centrale nella pronuncia *de qua*, sebbene abbia ammesso al visto i contratti posti in essere dal funzionario delegato - e quindi implicitamente aderito all'indirizzo giurisprudenziale estensivo del controllo preventivo agli atti di spesa delegata -, ha tuttavia ritenuto che l'utilizzo del mandato diretto continui a costituire la modalità ordinaria di pagamento delle spese dello Stato, raccomandando, pertanto, "un utilizzo contenuto dello strumento in linea con la genesi storica e la funzione stessa dell'istituto, specie considerato che comporta forme di controllo contabile meno efficaci quali il solo controllo successivo sui rendiconti dei funzionari delegati in luogo di quello preventivo sugli atti".

<sup>2</sup> Ora da intendersi nei limiti di euro 1.291.142,24.

comunitaria) se disposti in adesione a precedenti accordi quadro; tuttavia l'atto questione supera il limite di valore indicato nel D.P.R. 367 del 1994, il cui art. 9, comma 3, non risulta abrogato né derogato dal d.lgs. 29 del 2018 (come evidenziato nella relazione illustrativa dello schema di tale decreto legislativo). Quest'ultimo, integrando il d.lgs. 93 del 2016 (Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa), ha introdotto il comma 2-*bis* all'art. 34 della legge di contabilità e finanza pubblica (l. 196 del 2009), assicurando anche per la spesa demandata a funzionario delegato l'armonizzazione della procedura di spesa con il principio della "competenza potenziata" per cui la copertura finanziaria di una spesa deve essere assicurata sin dal momento dell'assunzione dell'impegno oltre che in termini di competenza, per tutti gli anni in cui è imputata la spesa in bilancio, anche in termini di cassa.

La diversa questione che si è posta all'attenzione del magistrato in sede istruttoria è a quale società, nei gruppi societari verticali nei quali il capitale della società contraente sia detenuto indirettamente da un'altra società per il tramite di società intermedie, debba riferirsi la documentazione antimafia di cui all'art. 85 d.lgs. 159/2011 nonché quella comprovante i requisiti di cui all'art. 80, comma 3, d.lgs. 50/2016, posto che, secondo le citate norme, nelle società con un numero di soci pari o inferiori a quattro la prescritta documentazione deve riferirsi anche al socio di maggioranza o al socio unico.

Il magistrato istruttore ha evidenziato come, nell'ottica dell'equo contemperamento - sotteso al controllo preventivo di legittimità - dell'interesse alla speditezza dell'azione amministrativa con la finalità che la stessa si svolga nei limiti della legalità senza condizionamenti esterni di matrice illecita, non sia irragionevole estendere il controllo preventivo della magistratura contabile, oltre che alla documentazione riferibile alla società contraente, esclusivamente alla documentazione relativa alla società che, nei gruppi societari verticali, partecipi per il tramite di altre società intermedie in via maggioritaria o totalitaria, anche indirettamente, al capitale della stessa contraente.

Nella fattispecie oggetto di esame il magistrato ha appurato che l'Amministrazione, pur essendosi prontamente attivata per corrispondere alle richieste della Sezione di integrazione documentale, non abbia tuttavia trasmesso i certificati del casellario giudiziale di alcuni dei rappresentanti della società estera che rappresenta stabilmente in Italia

la società capogruppo, ritenuta dal magistrato, secondo la ratio delle suindicate norme, quella soggetta al controllo.

Il magistrato ha dunque proposto di deferire la pronuncia sulle indicate questioni al Collegio e, all'adunanza all'uopo convocata, il Tenente Colonnello com. Molinari, intervenuto in rappresentanza del Polo, ha ribadito gli assunti riportati nella nota di risposta alle osservazioni della Sezione e nella successiva nota del 15 dicembre, affermando, in particolare, per quel che qui interessa, che "in merito al superamento dei limiti per valore dell'atto, in relazione ai limiti imposti dall'art. 9, comma 3, del D.P.R. n. 367/94, che, peraltro, contempla deroghe dettate dalle norme in vigore, si ritiene siano superati dal disposto di cui all'art.34, comma 2-bis, della legge n. 196/2009, laddove prevede il decentramento amministrativo nei limiti dello stanziamento di bilancio". Nessuno è intervenuto per la Ragioneria Territoriale dello Stato di Piacenza.

Questo Collegio, date le questioni poste dal relatore,  
*espone in*

## **DIRITTO**

### **1. ASSOGGETTAMENTO DELL'ATTO, PER VALORE, ALL'ART 3, COMMA 1, LETT. G, L. 20/1994**

**1.1.** In via preliminare, la Sezione ritiene di dover valutare l'assoggettabilità a controllo preventivo di legittimità dell'atto in esame, con riguardo alla sussistenza dei presupposti per il valido esercizio, nel caso di specie, delle attribuzioni previste dall'art. 3, comma 1, lett. g), della legge n. 20 del 1994 e successive modificazioni.

La norma circoscrive espressamente l'esercizio delle attribuzioni in materia di controllo preventivo di legittimità, demandate a questa Corte, alle tipologie di atti ivi elencati.

Come noto, per giurisprudenza consolidata (cfr. *ex multis*: Corte dei conti, del. n. SCCLEG/3/2015/PREV; SSRR in sede di controllo, del. n. 13/CONTR/2010; Corte dei conti, Sezione centrale di legittimità, del. n. 20/2009/PREV), l'elencazione delle tipologie di atti assoggettati a controllo preventivo di legittimità dall'art. 3, comma 1, della legge n. 20 del 1994 va reputata tassativa e, perciò, non suscettibile di applicazione analogica. In tale ambito viene in rilievo la previsione di cui alla lett. g) riferita ai "decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato escluse le aziende autonome: attivi di qualunque importo; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi;



altri contratti passivi se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato”.

Come evidenziato in passato da questa stessa Sezione (cfr. deliberazione n. 59/2018/PREV), dal predetto dato testuale si evince con chiarezza che “i provvedimenti del tipo di quello all’esame sono assoggettabili a controllo solo ove finalizzati all’approvazione di contratti riferiti ad amministrazioni statali e ricadenti, per importo, in uno specifico valore-soglia, indirettamente ricavabile da quello, vigente all’epoca in cui l’attività negoziale è stata avviata, per l’applicazione della normativa comunitaria in materia di selezione del contraente.

**1.2.** Una prima questione preliminare - evidenziata nel deferimento - attiene alla verifica della sussistenza dei presupposti, divisati dall’art. 3, comma 1, lett. g), della legge 20 del 1994, per l’assoggettamento al controllo preventivo di legittimità intestato alla magistratura contabile del decreto di approvazione del contratto che, nella specie, è posto in essere da un funzionario delegato in adesione a un precedente accordo quadro e che per valore supera la soglia di rilevanza prevista ai fini del predetto controllo.

Va al riguardo tenuto conto che l’atto sottoposto a controllo è, *uti singulus*, di valore pari a euro 1.422.568,43 (iva esente) ma anche che, come emerso in occasione delle acquisizioni istruttorie, in data posteriore al decreto di approvazione in epigrafe, lo SME - Ufficio Generale Pianificazione Finanziaria, ha emesso il modello “C” di finanziamento del 02.11.2021 di € 6.076.339,47 - cap. 1189/7.

Nel decreto si fa riferimento, inoltre, all’esigenza “di dover procedere, sempre nei limiti degli importi autorizzati, all’esecuzione di attività non procrastinabili e alla relativa liquidazione/pagamento attingendo alle risorse del Fondo scorta assegnato ovvero, in caso di insufficienza del Fondo, attivando la procedura delle Anticipazioni di Tesoreria, così come indicato dall’Ufficio Centrale Bilancio degli Affari Finanziari del Ministero della Difesa con circolare prot. M\_D GBIL REG2019 000316 in data 05-04-2019”.

Quindi, il valore da prendere in considerazione ai fini del controllo sarebbe quello, unitariamente considerato, dato dalla somma dei successivi attingimenti che, in quanto superiore alla soglia di rilevanza, renderebbe *tout court* assoggettabili al controllo preventivo di legittimità i contratti conclusi nell’ambito dell’importo autorizzato, al di là del valore di questi *uti singuli* considerati.

Pertanto, in disparte la circostanza che l'atto sottoposto ad approvazione è di importo pari a 1.422.568,43 (iva esente) - e quindi già di per sé sopra soglia -, in ogni caso esso sarebbe stato assoggettabile a controllo in quanto la spesa potenzialmente consentita è pari a euro 6.076.339,47 - cap. 1189/7 dal momento che, in data posteriore al decreto di approvazione indicato in epigrafe, lo SME - Ufficio Generale Pianificazione Finanziaria ha emesso il modello "C" di finanziamento di 6.076.339,47 euro.

**1.3.** Ciò posto, il Collegio ritiene che molteplici argomenti, sul piano normativo e giurisprudenziale, concorrano nel senso dell'assoggettabilità del decreto in esame al controllo preventivo di questa Corte.

Sussistono infatti dati normativi finalizzati a scongiurare un frazionamento artificioso del contratto in presenza, segnatamente, di servizi continuativi con carattere di ripetibilità.

Si consideri in particolare che, ai sensi dell'art. 35, comma 16, dello stesso d.lgs. n. 50/2016 "Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione".

Sotto questo profilo, va richiamata, in termini generali, la giurisprudenza in materia di lotti contrattuali elaborata da questa Corte secondo cui la valutazione del superamento del limite di valore minimo per l'assoggettabilità a controllo deve essere operata in relazione al valore complessivo del contratto e non a quello dei singoli lotti: in tal senso, la Sezione controllo Regione Sicilia, in tema di contratti d'opera, nella delibera n. 24/1995 afferma che "non deve farsi riferimento al valore disgiuntivo di ciascun lotto, ma al costo dell'intero intervento, sempre considerato al lordo dell'eventuale ribasso d'asta, poiché giocoforza la quantificazione del lotto è possibile solo al momento della assegnazione dei singoli stralci dell'opera da eseguire".

Analogamente, per i contratti di fornitura, si è affermato che "qualora l'amministrazione, per l'acquisto di diversi capi di vestiario ed equipaggiamento abbia pubblicato un unico bando di gara, suddiviso in lotti, e la procedura si sia conclusa con un unico verbale di aggiudicazione, si deve ritenere che i singoli atti negoziali siano tra loro collegati da un rapporto genetico - funzionale; pertanto ai fini dell'assoggettabilità al controllo preventivo della Corte dei conti dei decreti approvativi dei singoli contratti, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. g) della l. n. 20 del 1994,

occorre far riferimento al valore totale della fornitura e non già a quello di ciascun lotto" (Corte dei conti, Sezione centrale controllo di legittimità, del. n. 56 del 1 aprile 1997 richiamata da Sez. per il Lazio 78/2020/PREV).

## **2. ASSOGGETTAMENTO A CONTROLLO DELL'ATTO DEL FUNZIONARIO DELEGATO**

**2.1.** Ciò premesso in generale in ordine all'assoggettabilità a controllo del contratto concluso in adesione a precedente accordo quadro, in ordine all'ulteriore questione dell'assoggettabilità a controllo del decreto *de quo* in quanto atto demandato a funzionario delegato, l'Amministrazione procedente, nella risposta al rilievo formulato da questo Ufficio, ha confermato di agire nella qualità di funzionario delegato a seguito di un'apertura di credito da parte dell'Amministrazione centrale.

**2.2.** Occorre affrontare, pertanto, l'ulteriore questione preliminare che attiene alla assoggettabilità a controllo dell'atto ove adottato, ex art. 34, comma 2 -bis, della legge n. 196 del 2009, dal funzionario delegato in qualità di ordinatore secondario di spesa.

Sulla base dell'art. 9, comma 3, del d.P.R. n. 367 del 1994 sarebbe escluso il controllo preventivo di legittimità su detti atti, dal momento che il profilo soggettivo dell'ordinatore secondario di spesa avrebbe carattere assorbente, con l'effetto di attrarre nell'alveo del controllo successivo sui rendiconti del funzionario delegato qualsiasi contratto da questo posto in essere.<sup>3</sup>

Il funzionario delegato, anche ai sensi dell'attuale art. 34, comma 2-bis, della legge n. 196 del 2009, è il soggetto abilitato all'emissione degli ordinativi secondari di spesa nei limiti delle aperture di credito effettuate a favore dello stesso ad opera dell'amministrazione centrale considerato ordinatore primario di spesa.

La non assoggettabilità degli atti la cui spesa è demandata a funzionario delegato sarebbe quindi coerente con la funzione propria della spesa delegata. Il decentramento dell'attività negoziale e l'apertura di credito a funzionario delegato sono stati individuati infatti quali procedure

---

<sup>3</sup> Il d.P.R. n. 367/1994 - Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili - prevede all'art. 9, comma 1, che "i dirigenti possono disporre l'accreditamento di somme a funzionari delegati della propria o di altra amministrazione per l'effettuazione di spese concernenti l'attuazione di programmi o lo svolgimento di attività comunque rientranti nelle competenze attribuite ai dirigenti medesimi" e, al successivo comma 5 che "i rendiconti amministrativi dei funzionari delegati aventi sede presso uffici periferici sono sottoposti al controllo delle competenti ragionerie e sono inviati per l'ulteriore corso alle corrispondenti sezioni regionali della Corte dei conti".

amministrative e di spesa cui informare la contrattualistica decentrata, idonee a soddisfare esigenze di valore inferiore alla soglia del controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti<sup>4-5</sup>.

**2.3.** Ritiene, tuttavia, questo Collegio, anche alla luce dell'odierno evolversi del quadro giurisprudenziale arricchitosi di ulteriori recenti pronunce (da ultimo deliberazione n. SCCLEG\_7\_2020\_PREV<sup>6</sup>), di discostarsi da tale precedente direttrice.

Rifacendosi in particolare alle ultime pronunce della magistratura contabile (oltre a Sezione Centrale di legittimità deliberazione n. SCCLEG/7/2020/PREV, Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 10/2020/PREV), il Collegio reputa che in presenza di atti del valore superiore alla soglia comunitaria – e quindi in presenza dei presupposti divisati dall'art. 3, comma 1, lett. g), della legge 20/1994 – gli stessi soggiacciono, comunque, al controllo preventivo di legittimità, in quanto il dato normativo di cui al citato art. 3, comma 1, lett. g), della legge n. 20 del 1994 non può considerarsi assorbito dal controllo successivo sulla gestione, anche qualora posti in essere da funzionario delegato.

Si ricorda in proposito che, già nella deliberazione SCCLEG/16/2012/PREV, la Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato ha operato un *revirement* rispetto alla precedente deliberazione n. 4/2010/P. In relazione ad una fattispecie sia pure diversa rispetto a quella della spesa delegata, relativa ad atti inquadrati in gestioni fuori bilancio, la Sezione centrale, nella pronuncia *de qua*, ha affermato che "si tratta, in particolare di definire se il comma 4 [dell'art. 3 della Legge 20 del 1994], (...) si ponga in alternativa o in contrasto con quanto stabilito dal comma 1 del citato art. 3 ed in particolare con la lettera g) di tale disposizione, che individua tra gli atti da sottoporre a controllo preventivo i decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle

---

<sup>4</sup> si veda la direttiva del Ministero della Difesa del 10 novembre 2017 - M\_D GSGDNA REG2017 0081435

<sup>5</sup> Sull'assoggettamento a controllo successivo degli atti demandati a funzionario delegato Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato (deliberazione n. 4/2010/P e analogamente Sezione di controllo per la Regione Siciliana nella Deliberazione n.132/2018/PREV).

<sup>6</sup> Cfr. sub nota 1

procedure di aggiudicazione dei contratti stessi, e gli altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato".

In tale ultima pronuncia, la Sezione centrale ha concluso che "sulla base di una rigorosa interpretazione letterale e sistematica [...] le disposizioni sopra richiamate non si pongano in alternativa tra loro, nel senso che la previsione di un controllo successivo sulla complessiva gestione non fa venir meno la assoggettabilità di singoli provvedimenti, di cui la gestione in esame si compone, al controllo preventivo, laddove sussistano i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa in materia di controllo preventivo. Ciò in considerazione della tassatività dell'elencazione di cui all'articolo in parola, da cui deriva l'obbligatorietà della relativa funzione. Ed invero, nel limitare, rispetto al previgente sistema, il numero e la tipologia di atti da sottoporre al controllo preventivo, il legislatore ha comunque individuato in via tassativa le fattispecie in cui ha ritenuto inderogabile tale forma di controllo a garanzia della legittimità dell'azione amministrativa, impedendo l'efficacia di provvedimenti non conformi all'ordinamento giuridico".

Nella pronuncia testé citata è stato inoltre chiarito che "il rapporto tra i commi 1 e 4, del più volte citato art. 3, della legge n. 20 del 1994, va dunque correttamente definito nel senso che, ferma restando la obbligatorietà del controllo preventivo sui singoli atti, nei limiti in precedenza individuati, la Corte possa e debba procedere anche al controllo successivo sulle gestioni fuori bilancio, al fine di verificarne la complessiva legittimità e regolarità, anche in relazione agli obiettivi che la gestione stessa nella sua unitarietà deve raggiungere".

Questo Collegio ritiene oggi, anche alla luce degli evidenziati nuovi approdi giurisprudenziali, che tale impostazione, sebbene concerna le gestioni fuori bilancio, appaia estensibile, per identità di *ratio*, anche alla fattispecie in esame.

Non sembra infatti che l'apparente conflitto tra le norme che contemplano le due suddette forme di controllo preventivo e successivo possa essere risolto ritenendo il controllo preventivo di legittimità assorbito da quello successivo sui rendiconti o sulla gestione e, quindi, in sostanza, sottraendo al controllo preventivo di legittimità gli atti che, secondo la lettera g) dell'art. 3, comma 1, della legge n. 20/1994, vi sarebbero assoggettati.

Questo Collegio ritiene, pertanto, che il decreto di approvazione dell'atto di adesione ad accordo quadro, ancorché adottato da un ordinatore secondario di spesa - tenuto come tale al rendiconto periodico delle somme accreditate dall'Amministrazione centrale, da inviarsi per il

successivo controllo alla Corte dei conti -, soggiace, per le motivazioni esposte, anche al controllo preventivo di legittimità di questa Corte, in quanto pienamente rientrante nella fattispecie divisata dall'art. 3, comma 1, lett. g), della legge n. 20/1994, la cui operatività, in ossequio al principio di legalità, non può essere esclusa in via interpretativa in base a una presunta incompatibilità con altre forme di controllo.

A ciò si aggiunga che, accedendo alla tesi contraria, l'assoggettamento o meno al controllo preventivo di un atto pienamente sussumibile nell'alveo della suddetta lettera g) dipenderebbe da una scelta dell'Amministrazione centrale che, ricorrendo a propria discrezione alla modalità della spesa delegata, verrebbe a determinare una possibile elusione del principio di inderogabilità delle forme di controllo tassativamente definite dalla legge.

## **2. MERITO**

### **2.1 II SUPERAMENTO DEL LIMITE PREVISTO DALL'ART. 9, COMMA 3, d.P.R. n. 367/1994**

Una volta risolto il tema dell'assoggettabilità al controllo preventivo di legittimità dell'atto di adesione ad accordi quadro ancorché afferente a spesa del funzionario delegato, occorre affrontare - nel merito - la distinta questione circa il superamento, per ciascun ordine di accreditamento, del limite stabilito dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994, n. 367, consistente in attuali 1,291 milioni di euro, atteso che l'atto di adesione, stipulato tra il Polo e Iveco Defence Vehicles S.p.A., risulta del valore di 1.422.568,43 di euro (iva esente).

Nella disciplina introdotta dall'art. 9 del d.P.R. n. 367/94 - Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, tuttora vigente - è prescritto, al comma 1, che "i dirigenti possono disporre l'accREDITAMENTO di somme a funzionari delegati della propria o di altra amministrazione per l'effettuazione di spese concernenti l'attuazione di programmi o lo svolgimento di attività comunque rientranti nelle competenze attribuite ai dirigenti medesimi" e, al successivo comma 3, che "l'accREDITAMENTO a favore di funzionari delegati è disposto quando l'amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento, nei limiti di lire 2.500 milioni, salvo che le norme in vigore non consentano importi superiori". Infine, il comma 5 del medesimo Regolamento, riprendendo la norma del Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti<sup>7</sup>, prevede che i

---

<sup>7</sup> R.D. 1214 del 1934, art. 19 comma 2, "[...] Sono pure trasmessi alla Corte per il riscontro i rendiconti presentati dai funzionari delegati all'esecuzione di spese, muniti dei documenti giustificativi"

rendiconti amministrativi dei funzionari delegati aventi sede presso uffici periferici sono sottoposti al controllo delle competenti ragionerie e sono inviati per l'ulteriore corso alle corrispondenti sezioni regionali della Corte dei conti.

L'articolo 34 della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, come innovato dal d.lgs. n. 29 del 2018 (correttivo del d.lgs. n. 93/2016), ha peraltro previsto, al comma 2-*bis*, che "nel caso di spesa da demandarsi a funzionari o commissari delegati, comunque denominati, l'amministrazione provvede ad assumere impegni di spesa delegata, al fine di mettere a disposizione le risorse ai predetti soggetti. Tali impegni sono assunti nei limiti dello stanziamento, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni assunte o programmate dai funzionari delegati sono esigibili, sulla base di un programma di spesa, opportunamente documentato, comunicato all'amministrazione dai medesimi funzionari delegati e commisurato all'effettivo fabbisogno degli stessi, ai fini dell'emissione degli ordini di accreditamento. I relativi ordini di accreditamento sono disposti nel rispetto di quanto previsto dal piano finanziario dei pagamenti di cui all'articolo 23, comma 1-*ter*, e nel limite degli impegni assunti per l'esercizio finanziario di riferimento. L'assunzione degli impegni di spesa delegata è possibile solo in presenza dei seguenti elementi costitutivi: la ragione dell'impegno, l'importo ovvero gli importi da impegnare, l'esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le scadenze di pagamento. A valere sugli impegni di spesa delegata, l'amministrazione dispone una o più aperture di credito in funzione dell'esigibilità delle obbligazioni assunte o programmate dal funzionario delegato. Qualora nel corso della gestione, a fronte delle aperture di credito ricevute non si perfezionino obbligazioni esigibili entro il termine dell'esercizio, i funzionari delegati ne danno comunicazione all'amministrazione per la corrispondente riduzione degli ordini di accreditamento. L'importo oggetto di riduzione rientra nella disponibilità dell'amministrazione e può essere accreditato nel medesimo esercizio finanziario in favore di altri funzionari delegati, ovvero nuovamente impegnato secondo le modalità di cui al presente articolo. Gli importi degli impegni di spesa delegata, a fronte dei quali, alla data di chiusura dell'esercizio, non corrispondono ordini di accreditamento costituiscono economie di bilancio. Gli importi delle aperture di credito non interamente utilizzati dai funzionari delegati entro il termine di chiusura dell'esercizio costituiscono residui di spesa delegata e possono essere accreditati agli stessi in conto residui negli esercizi successivi, prioritariamente in base

all'esigibilità delle obbligazioni assunte dai funzionari delegati, fermi restando i termini di conservazione dei residui di cui all'articolo 34-*bis*. Previa autorizzazione dell'amministrazione di riferimento, secondo le norme vigenti nell'ordinamento specifico di ogni singola amministrazione, i funzionari delegati possono avviare le procedure per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori che comportano, in tutto o in parte, obbligazioni a carico di esercizi successivi, anche prima dell'emissione del relativo ordine di accreditamento”.

Pertanto, l'impegno deve ritenersi assunto direttamente dall'amministrazione centrale, sebbene sulla base delle obbligazioni materialmente contratte o programmate da funzionari delegati.

Una prevista eccezione alla previa emissione del relativo ordine di accreditamento ai fini della assunzione degli impegni è costituita dall'avvio delle procedure di spesa per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori: in questo caso, il funzionario delegato avrà comunque facoltà di operare prima dell'apertura di credito ma, comunque, su autorizzazione dell'Amministrazione di riferimento.

Occorre mettere in evidenza che con il decreto legislativo n. 29 del 2018 (c.d. correttivo del d.lgs. n. 93 del 2016) sono state abrogate altre disposizioni relative alla spesa delegata.

In particolare è stato abrogato, sempre dal 2019, l'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 che prevede il divieto per l'amministrazione di disporre aperture di credito a favore di un funzionario delegato, quando la somma già utilizzata di ciascun accreditamento non abbia superato la metà dell'importo accreditato (fermo restando che il funzionario delegato può pagare su un ordine di accreditamento di un determinato capitolo/piano gestionale solo quando ha interamente utilizzato il precedente).

Inoltre, con la disposizione di cui al terzo periodo del comma 2-*bis*, in base alla quale gli “ordini di accreditamento sono disposti nel rispetto di quanto previsto dal piano finanziario dei pagamenti di cui all'articolo 23, comma 1-*ter*, e nel limite degli impegni assunti per l'esercizio finanziario di riferimento”, considerata la *ratio* della nuova disciplina dell'impegno di spesa applicata anche al funzionario delegato, risulta di fatto e in concreto superato l'attuale limite di 1,291 milioni di euro per l'importo di ciascun ordine di accreditamento previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

La *ratio* dell'introduzione del comma 2-*bis* nell'art. 34 della legge di finanza pubblica è infatti quella di declinare, nel caso di spesa delegata (in



cui l'amministrazione che assume l'impegno non coincide con il funzionario deputato alla spesa), il nuovo concetto di impegno di spesa che può definirsi "pluriennale ad esigibilità", e dunque sostanzialmente ancorato alla previsione di cassa, per il quale l'impegno di spesa è assunto nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione, sulla base della c.d. competenza potenziata (o rafforzata), agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili, per modo che competenza e cassa siano tra loro coincidenti. La *ratio* della disposizione è quindi quella di evitare le economie di spesa negli stanziamenti assegnati, a fronte della predisposizione di adeguati cronoprogrammi come prevede la stessa norma in rassegna.

Ne discende, che nel mutato assetto della competenza potenziata, ciò che rileva, ai fini della legittimazione del funzionario delegato, non è più un limite di spesa fisso, come nella logica del d.P.R. n. 367 del 1994, bensì la corrispondenza dinamica della previsione di spesa intestata al funzionario delegato in relazione al "programma di spesa" (art. 34, comma 1-*bis*, della legge n. 196 del 2009, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 29 del 2018; v., anche, art. 21, comma 1-*ter*, e art. 23, comma 1-*ter*, della legge n. 196 del 2009, inserito dal d.lgs. n. 93 del 2016), come si è visto, calibrato nel senso della coincidenza delle effettive disponibilità di cassa consentite nell'esercizio finanziario di riferimento; ne discende che la legislazione di riforma della contabilità pubblica sopra ricordata - *medio tempore* sopravvenuta - risponde ad un diverso sistema contabile, talché la previsione di competenza viene a essere a essere "guidata" dalla previsione contenuta nel programma di spesa e dunque dalla stima delle contingenti possibilità di cassa, ossia dalla concreta possibilità di procedere ai relativi pagamenti.

Pertanto, non è più il limite di spesa da impegnare in senso giuridico che condiziona l'*agere* del funzionario delegato bensì lo spazio finanziario puntualmente scandito, in relazione all'ordine di accreditamento effettuato dall'amministrazione centrale, nel programma di spesa ad "esigibilità", e cioè secondo le scadenze di pagamento degli impegni di spesa nell'esercizio di riferimento.

Proprio in ragione di ciò, le descritte disposizioni suffragano la necessità di una verifica in termini di controllo preventivo di legittimità del singolo atto di adesione laddove questo superi il valore stabilito dall'art. 3, comma 1, lett. g), della legge 20 del 1994.

Ed anzi, ai fini della legittimità degli atti del funzionario delegato, dalla norma in parola sono richieste ulteriori condizioni: ciascuno dei funzionari

delegati, relativamente alle risorse assegnategli, è tenuto alla predisposizione di un programma di spesa, opportunamente documentato, commisurato esclusivamente al fabbisogno effettivo di risorse in relazione ai pagamenti previsti per ogni annualità, da calibrare in relazione alle effettive disponibilità di cassa. In base al programma di spesa, l'Amministrazione centrale di appartenenza del funzionario delegato procederà, dunque, alla emissione degli ordini di accreditamento, che saranno comunque redatti nel rispetto di quanto previsto dal piano finanziario dei pagamenti e nel limite degli impegni assunti per l'esercizio finanziario interessato.

### **2.3 LA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA E SUI REQUISITI DI MORALITA' DELLE SOCIETA' CON PARTECIPAZIONE TOTALITARIA ANCHE INDIRETTA AL CAPITALE DELLA CONTRAENTE**

Si tratta ora di esaminare il profilo inerente alla documentazione antimafia prevista dall'art. 85, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 159/2011 e alla documentazione comprovante i requisiti di cui all'art. 80, comma 3, d.lgs. 50/2016, considerata la *ratio* delle citate norme di effettuare le dovute verifiche su chi in via presuntiva eserciti direttamente o indirettamente il controllo societario in un gruppo societario ristretto, con un numero di soci pari o inferiore a 4, qual è quello che ha stipulato il contratto, in cui la società di capitali contraente è partecipata in modo totalitario da una seconda società di capitali la quale, a propria volta, è partecipata in modo totalitario da una terza società.

*Nulla quaestio* circa la documentazione della società intermedia prodotta dall'Amministrazione sia pure a seguito del rilievo del magistrato.

Per quanto attiene alla diversa questione prospettata dal magistrato circa l'esigenza che la prescritta documentazione si debba riferire non tanto alla società intermedia quanto alla società capogruppo che per il tramite dell'interposta detenga in modo totalitario o maggioritario il capitale della contraente, il Collegio prende atto dell'avvenuta produzione, da parte dell'Amministrazione, della documentazione relativa anche alla società capogruppo.

Quanto all'ulteriore e ultima questione se la documentazione attestante i requisiti di moralità dell'impresa (art. 80 d.lgs. n. 50/2016), nelle società con un numero di soci pari o inferiori a quattro, debba riferirsi solo al socio persona fisica o anche persona giuridica, il Collegio è consapevole dell'esistenza di due orientamenti contrapposti sull'interpretazione dell'art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016.

Quest'ultima norma richiede nei gruppi societari ristretti (con un numero appunto di soci pari o inferiore a quattro) l'esistenza dei requisiti di ordine generale anche del "socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza".

Secondo un primo orientamento, teso a valorizzare il dato letterale della norma, essa è applicabile – e di conseguenza i requisiti di moralità devono essere richiesti –, nelle società di capitali a ristretta partecipazione, solo nei confronti del socio unico che sia persona fisica, valorizzando in tal modo tale locuzione nella norma.

Un diverso orientamento, sostanzialistico, include d'altro canto, nel novero dei soggetti da verificare, anche la persona giuridica avendo il controllo la sua ragion d'essere proprio nella circostanza che fra le "pieghe" delle società collegate potrebbero annidarsi fenomeni di irregolarità elusive degli obiettivi di trasparenza perseguiti sicché "se lo spirito del Codice dei contratti pubblici è improntato ad assicurare legalità e trasparenza nei procedimenti degli appalti pubblici, occorre garantire l'integrità morale del concorrente sia se persona fisica che persona giuridica" (cfr. Consiglio di Stato sent. n. 2813/2016; Id. 3178/2017).

Il Collegio, nella fattispecie, reputa l'ultima questione superata dalla produzione da parte dell'Amministrazione, nelle more della decisione collegiale, dei certificati del casellario giudiziale relativi anche ai rappresentanti della società che detiene sia pure indirettamente la partecipazione totalitaria della società contraente.

Ciò, del resto, appare in linea con l'interpretazione sostanzialistica, propugnata anche da ANAC ai fini di una eventuale modifica della norma, volta a prevedere espressamente la verifica dei requisiti di moralità non solo nei confronti dei soggetti attraverso i quali ordinariamente la società agisce ma anche in capo al soggetto che, in virtù della proprietà totale o maggioritaria del capitale della società, esercita presuntivamente sulla stessa un potere di condizionamento effettivo della gestione della società, anche nel caso in cui la maggioranza sia indirettamente acquisita tramite società controllate.

#### **P. Q. M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, ammette al visto e alla conseguente registrazione il decreto n. 70 del Ministero della Difesa - Polo Nazionale Rifornimenti Motorizzazione, Genio, Artiglieria e NBC.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, Ministero della Difesa - Polo Nazionale Rifornimenti Motorizzazione, Genio, Artiglieria e NBC e alla Ragioneria territoriale dello Stato di Piacenza.

Così deliberato in Bologna, nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2021.

IL PRESIDENTE  
(Marco Pieroni)  
firmato digitalmente

IL RELATORE  
(Tiziano Tessaro)  
firmato digitalmente

IL RELATORE  
(Ilaria Pais Greco)  
firmato digitalmente

Depositato in segreteria in data 12 gennaio 2022

Il Funzionario preposto  
(Roberto Iovinelli)  
firmato digitalmente